




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1606-A

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

(Conversione in legge del DL n. 181/2023)

N. 168 – 24 gennaio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1606-A

Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali

(Conversione in legge del DL n. 181/2023)

N. 168 – 24 gennaio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 4	- 4 -
AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE NEI SETTORI ENERGIVORI.....	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 4-BIS	- 5 -
RECESSO DAI CONTRATTI STIPULATI NELL'AMBITO DEL CD <i>ELECTRICITY RELEASE</i>	- 5 -
ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2	- 6 -
RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA FLESSIBILITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI GAS NATURALE	- 6 -
ARTICOLO 2, COMMA 2-BIS	- 8 -
FONDO PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	- 8 -
ARTICOLO 2, COMMA 2-TER	- 9 -
FONDO PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	- 9 -
ARTICOLO 3, COMMA 1-BIS	- 10 -
PROROGA DEL TERMINE PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI GEOTERMoeLETRICI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2016	- 10 -
ARTICOLO 3, COMMA 1, LETT. 0A).....	- 11 -
PROROGA DEL TERMINE PER L'ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI GEOTERMoeLETRICI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2016	- 11 -
ARTICOLO 4	- 11 -
DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE REGIONI A OSPITARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI	- 11 -
ARTICOLO 4-QUINQUIES	- 12 -
SEMPLIFICAZIONE DELL'ACCESSO AGLI INCENTIVI PER I PICCOLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'AREA DELL'ITALIA CENTRALE COLPITA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016	- 12 -
ARTICOLO 4-SEXIES	- 14 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS	- 14 -
ARTICOLO 4-SEPTIES.....	- 16 -
MODALITÀ INNOVATIVE PER IL SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	- 16 -
ARTICOLO 4-OCTIES.....	- 17 -

DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE ASTE ETS PER LA COMPENSAZIONE DEI COSTI INDIRETTI	- 17 -
ARTICOLO 5, COMMA 3-BIS.....	- 19 -
ACCESSO AGLI INCENTIVI DA PARTE DI IMPIANTI A BIOMASSE SOLIDE	- 19 -
ARTICOLO 5, COMMI DA 3-TER A 3-QUINQUIES	- 19 -
MISURE PER LA PROMOZIONE DEL BIOMETANO.....	- 19 -
ARTICOLO 7, COMMA 4-BIS.....	- 21 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO ₂	- 21 -
ARTICOLO 8, COMMA 2-BIS.....	- 22 -
AVVALIMENTO DELLA GUARDIA COSTIERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	- 22 -
ARTICOLO 12-TER	- 23 -
INDIVIDUAZIONE DELLA SOGESID QUALE SOCIETÀ <i>IN HOUSE</i> PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA.....	- 23 -
ARTICOLO 14-BIS	- 25 -
DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE L'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA NEL SETTORE SPORTIVO	- 25 -
ARTICOLO 14-TER	- 26 -
POTERI DEL COMMISSARIO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE . -	26 -
ARTICOLO 14-QUATER.....	- 30 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA	- 30 -
ARTICOLO 14-QUINQUIES.....	- 33 -
SOTTOCOMMISSIONI E GRUPPI ISTRUTTORI DELLA COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC.....	- 33 -
ARTICOLO 18-BIS	- 34 -
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI TERRITORI DELLA REGIONE UMBRIA COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 -	34 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1606-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Battistoni (FI), per la VIII Commissione Barabotti (LEGA), per la X Commissione
Commissioni competenti:	VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 23 gennaio 2024, ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, finalizzata a modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 4, per renderla conforme alla formulazione comunemente utilizzata.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia comunque alla Nota del servizio Bilancio n. 162 del 17 gennaio 2024.

Sono quindi oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) nel corso dell'esame in sede referente.

Le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo introdotto con l'articolo 18.016 del Governo, cui invece è stata allegata una relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito considerate dalla relazione tecnica o che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 4

Autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori

Le modifiche, approvate durante l'esame in Commissione, intervengono sull'articolo 1, comma 2, del provvedimento.

Il testo iniziale dell'articolo 1, comma 2, prevede la definizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese elettrivore iscritte all'apposito elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Tale meccanismo consente alle imprese elettrivore di richiedere al GSE l'anticipazione di una quota parte dell'energia da fonti rinnovabili e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenze a due vie, per trentasei mesi, nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione, da restituirsi in venti anni. Le imprese presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte. A copertura del premio della garanzia, possono essere riconosciuti contributi per un valore complessivo di 100 milioni di euro, con un massimo di contributo per impresa di un milione di euro. Il successivo comma 3 affida all'Arera il compito di stabilire le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione dell'energia elettrica prodotta e del riconoscimento del contributo sul premio di garanzia di cui sopra a valere sugli oneri generali di sistema destinati al sostegno delle fonti rinnovabili.

Al comma 2 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica considerato che gli oneri sono posti a carico del sistema tariffario.

Una prima modifica prevede che, qualora la nuova capacità di generazione che accede al nuovo meccanismo di incentivazione è realizzata per l'approvvigionamento di imprese elettrivore da soggetti terzi, le imprese elettrivore possono sottoscrivere "anche indirettamente" contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Una seconda modifica riduce da 1MW e 200 KW la potenza minima degli impianti da realizzare per accedere al meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modifiche all'articolo 1 introdotte in sede referente consentono, ai fini dell'accesso al meccanismo di incentivazione istituito dall'articolo 1 per lo sviluppo di capacità di generazione elettrica da rinnovabili al servizio delle imprese elettrivore, la sottoscrizione anche indiretta, da parte di tali imprese, di contratti di approvvigionamento per l'energia rinnovabile con soggetti terzi che realizzano gli impianti e riducono da 1 MW a 200 KW la potenza minima degli impianti ammessi al suddetto meccanismo di incentivazione.

Si rammenta in proposito che al testo iniziale della disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari considerato che gli oneri derivanti dall'operatività del meccanismo sono posti a carico degli oneri generali di sistema e, quindi, delle tariffe pagate dalla generalità delle utenze elettriche. Ciò stante, non si formulano pertanto osservazioni giacché le modificazioni ora introdotte incidono su meccanismi incentivanti il cui finanziamento è posto a carico del sistema tariffario.

ARTICOLO 1, comma 4-bis

Recesso dai contratti stipulati nell'ambito del cd *Electricity release*

Normativa vigente. L'articolo 16-*bis* del D.L. n. 17/2022 (L. n. 34/2022) ha previsto, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, una misura denominata "Electricity release", in base alla quale il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. proceda a offrire un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e a cedere tale energia, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni, a clienti finali selezionati tramite procedura di assegnazione. In attuazione della norma, il D.M. 16 settembre 2022, n. 341 ha previsto che L'ARERA provveda a disciplinare le modalità per la copertura, a carico di tutti gli utenti del servizio elettrico, degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della misura, tenuto conto dei costi di gestione sostenuti dal GSE e dal GME. Inoltre, ha disposto la stipula da parte del GSE con ciascun cliente finale selezionato di un contratto di cessione per differenza a due vie, di durata fino al 31 dicembre 2025, in relazione al volume di energia elettrica assegnato. Il contratto di cessione deve prevedere che per tutta la durata del contratto, il GSE calcoli, in relazione a una quota pari al 70%

dell'energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata, la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di selettiva e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella sua disponibilità: nel caso in cui la differenza sia negativa, il GSE eroga il relativo importo al cliente finale; nel caso in cui la differenza stessa risulti positiva, richiede al cliente finale l'importo corrispondente. Il prezzo di riferimento per il contratto finanziario a due vie dell'Energy Release è stato fissato in misura pari a 210€/MWh, valore che si è rilevato ben superiore al prezzo di mercato registratosi nei mesi successivi.

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, attribuiscono ai titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE nell'ambito della misura cosiddetta "*Electricity release*" facoltà di recesso senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio maturati durante il periodo di vigenza contrattuale.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introdotta in sede referente consente ai titolari di contratti per differenza stipulati nell'ambito della misura cosiddetta "*Electricity release*" facoltà di recesso senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio maturati durante il periodo di vigenza contrattuale. Posto che il D.M. n. 341 del 2022, di attuazione della suddetta misura, ha previsto la copertura degli oneri conseguenti a carico di tutti gli utenti del servizio elettrico, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 2, commi 1 e 2

Rafforzamento della sicurezza e della flessibilità degli approvvigionamenti di gas naturale

Le modifiche, approvate durante l'esame in Commissione, intervengono sull'articolo 2 del decreto-legge.

Il **testo iniziale** dell'articolo 2 detta una nuova disciplina per lo svolgimento di procedure per l'approvvigionamento a lungo termine di gas naturale di produzione nazionale svolte dal Gruppo GSE.

I titolari di concessioni per la coltivazione di gas naturale presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni

di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari.

Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici – GME S.p.A., offre i diritti sul gas in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo a MWh della produzione oggetto dei programmi incrementali delle produzioni di gas naturale.

L'ARERA è chiamata a stabilire, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura.

In esito alle procedure di allocazione dei diritti sul gas, il Gruppo GSE stipula:

- con i concessionari che hanno aderito correttamente alla procedura, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, di durata pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato;
 - con ciascun cliente finale assegnatario, un contratto finanziario per differenza rispetto al PSV (Punto di scambio virtuale), per i diritti aggiudicati, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti con i concessionari.
- La quantità di diritti oggetto del contratto con il concessionario è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

Al testo iniziale dell'articolo 2 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica, a supporto di tale neutralità, richiama, fra l'altro, le misure previste per assicurare l'equilibrio finanziario del GSE.

Le modifiche prevedono che i contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas stipulati dal GSE con i concessionari stiano sottoscritti nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG *index* del Gestore dei mercati energetici, anziché al PSV.

Esse dispongono, inoltre, che sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente anche la quantità dei diritti oggetto dei contratti stipulati dal GSE con i clienti finali assegnatari.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modifiche all'articolo 2 approvate in sede referente prevedono che i contratti di acquisto per i diritti sul gas stipulati dal GSE con i concessionari siano sottoscritti nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG *index* del Gestore dei mercati energetici, anziché al PSV. In proposito, non si

formulano osservazioni considerato che alla disciplina così modificata non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 2, comma 2-bis

Fondo per il servizio di rigassificazione

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti di rigassificazione *off-shore*, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, modificano la disciplina istitutiva del fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022, così da precisare che la quota dei ricavi è inclusiva non di tutto il costo di acquisto/o realizzazione degli impianti di rigassificazione *off-shore*, bensì dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, rimanendo ferma la suddetta priorità.

L'importo residuo – qualora vi sia, si specifica con la novella – rimane sempre destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori.

Quanto al decreto ministeriale attuativo della disciplina del Fondo, la novella conferma che esso è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ma introduce il concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

La novella qui in commento inserisce altresì la previsione per cui la gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da riconoscere e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto sopra menzionato, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente dedicato.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni posto che la norma introdotta in sede referente si limita a modificare la disciplina di funzionamento e le finalità del fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 per la remunerazione dei servizi prestati da nuovi impianti di rigassificazione *off-shore* senza, tuttavia, modificarne la dotazione e fermo restando che il fondo medesimo opera nei limiti delle proprie disponibilità.

ARTICOLO 2, comma 2-ter

Fondo per il servizio di rigassificazione

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, modificano l'articolo 6 della legge n. 118 del 2021, incidendo sulla disciplina sui criteri di affidamento del servizio di distribuzione del gas, per prevedere che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara. Il contributo tariffario è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito, in luogo dell'effettuazione degli interventi di efficientamento energetico, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Non si prevede più, invece, che l'offerta di gara possa prevedere il versamento in ogni caso agli enti locali dell'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme intervengono sulla disciplina sui criteri di affidamento del servizio di distribuzione del gas, per prevedere che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali parte della tariffa di distribuzione e una penale, qualora non conseguano la quota addizionale di

risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara. Non si prevede più, invece, che l'offerta di gara possa prevedere il versamento in ogni caso agli enti locali dell'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara. In proposito non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle norme introdotte che, come detto, si limitano ad intervenire sulla disciplina dei criteri di affidamento del servizio di distribuzione del gas.

ARTICOLO 3, comma 1-bis

Proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici per l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 23 giugno 2016

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, prorogano al 31 dicembre 2027 la data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. Si rammenta che il suddetto decreto prevede, in caso di ritardo nell'entrata in esercizio degli impianti, la riduzione degli incentivi da esso riconosciuti e, in caso di ritardo superiore ai sei mesi, la decadenza dall'agevolazione.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme prorogano la data di entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri derivanti dal riconoscimento degli incentivi alla produzione di energia da fonte rinnovabile ai sensi del citato decreto sono posti a carico delle tariffe elettriche (in particolare, mediante riscossione degli oneri generali di sistema, componente Asos).

ARTICOLO 3, comma 1, lett. 0a)

Proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici per l'accesso agli incentivi di cui al D.M. 23 giugno 2016

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, modificano il decreto legislativo n. 22 del 2010, in materia di geotermia, per:

- consentire ai titolari di permesso di ricerca di presentare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto senza attendere cinque anni dall'inizio dei lavori;
- consentire la coltivazione delle risorse geotermiche in aree termali;
- integrare i criteri per la selezione dell'operatore a cui riconoscere il permesso di ricerca o la concessione di coltivazione affinché si tenga conto anche delle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le norme prevedono semplificazioni amministrative ai fini del rilascio di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche e l'integrazione dei criteri di aggiudicazione di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione.

ARTICOLO 4

Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili

Le modifiche, approvate durante l'esame in Commissione, intervengono sull'articolo 4 del decreto-legge.

Il testo iniziale dell'articolo 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Detto fondo è alimentato da quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 e dal versamento di un contributo a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030. Il contributo è corrisposto al GSE in

misura pari a 10 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio.

Al testo iniziale dell'articolo 4 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e l'allegato 3 non considera la disposizione.

Le modifiche prevedono che il fondo sia destinato alle regioni anche per la digitalizzazione degli *iter* autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete e sopprimono le norme che prevedevano il finanziamento del fondo attraverso l'imposizione di un contributo a carico dei titolari di impianti da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20kW. Si rammenta che la relazione tecnica prevedeva che da tali contributi potessero derivare entrate per oltre un miliardo di euro.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le modifiche all'articolo 4, introdotte in sede referente, prevedono che le risorse del fondo per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio (istituito dall'articolo 4 medesimo, da ripartire fra le regioni) possano essere destinate anche alla digitalizzazione degli *iter* autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete e sopprimono le norme che prevedevano l'imposizione di un contributo a carico dei titolari di impianti da fonti rinnovabili per il finanziamento del medesimo fondo. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in quanto il fondo opera comunque (per effetto di una disposizione non modificata in sede referente) nel limite delle risorse ad esso affluite e resta alimentato, come previsto già dal testo iniziale, da quota parte dei proventi delle aste di CO₂.

ARTICOLO 4-*quinquies*

Semplificazione dell'accesso agli incentivi per i piccoli interventi di efficientamento energetico nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016

Le norme, introdotte dalla Commissione di merito, sono volte a facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e a favorire la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Si rammenta che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede - nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto

2016 - che siano finanziati interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici e volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici (cosiddetta "ricostruzione pubblica"). La ricostruzione pubblica opera nel limite delle risorse ad essa destinate, nel quadro della gestione commissariale.

A tal fine, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016¹.

Si rammenta che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011 prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

Per tali finalità, gli Uffici speciali per la ricostruzione possono presentare al Gestore dei servizi energetici (GSE) la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione decadono dal diritto alla prenotazione se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme stabiliscono che, nell'ambito della "ricostruzione pubblica"² conseguente agli eventi sismici del 2016 che hanno colpito l'Italia centrale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma ai fini dell'accesso ai contributi³ per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni e considerato che gli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 operano comunque nell'ambito delle

¹ Di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016.

² Di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

³ Di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 28/2011.

risorse disponibili e che la presente disposizione è di carattere facoltativo ed è assistita da una specifica clausola di neutralità finanziaria.

ARTICOLO 4-*sexies*

Disposizioni in materia di Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS

Normativa vigente. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che il supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le medesime valutazioni spettano allo Stat, è assicurato dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente (comma 1). A decorrere dal 2017, con decreto interministeriale annuale sono definiti i costi di funzionamento della suddetta Commissione, nonché della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe da applicare ai soggetti proponenti, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto, per lo svolgimento delle attività istruttorie nelle procedure VIA VAS, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale pubblico eventualmente assegnato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ai sensi del comma *2-bis*, del medesimo articolo, restano in carico all'amministrazione di appartenenza. A decorrere dal 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comma 5).

Le norme modificano l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 aumentando da cinquanta a settanta il numero massimo dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente (comma 1, lett. *a*). Inoltre, nel confermare quanto previsto nel testo vigente del comma 5 della summenzionata disposizione, ovvero che alla copertura dei costi di funzionamento della Commissione VIA VAS, nonché di quelli relativi alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, si provvede, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante le tariffe da applicare ai soggetti proponenti, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo, per lo svolgimento delle attività istruttorie nelle procedure VIA VAS, viene espunto dal testo vigente il vincolo della determinazione

dei suddetti costi in misura complessivamente non superiore all'ammontare di tali tariffe, precisando che queste, versate all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente sino alla concorrenza dei costi, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022 (autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 destinata alla Commissione tecnica VIA VAS) e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime derivanti da misure di contenimento delle spese dei Ministeri, previsti dal comma 617 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Viene altresì previsto che a decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applichino i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ai quali, dal 2024, tali compensi sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento, ai sensi del quarto periodo (comma 1, lett. *b*)).

L'emendamento approvato dalle Commissioni di merito, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, modificando l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, porta da cinquanta a settanta il numero massimo dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del Ministero dell'ambiente [comma 1, lett. *a*]). Inoltre, nel confermare quanto già previsto nell'assetto vigente, e cioè che alla copertura dei costi di funzionamento (comprensivi dei compensi dei componenti) della suddetta Commissione, nonché di quelli relativi alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante le tariffe da applicare ai soggetti richiedenti l'avvio delle procedure VIA e VAS - viene espunto dal testo vigente il vincolo della determinazione dei suddetti costi di funzionamento in misura complessivamente non superiore all'ammontare di tali tariffe. Viene, altresì, precisato che i relativi proventi, versati all'entrata del bilancio dello Stato, vengano riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente sino alla concorrenza dei suddetti costi, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi, tra l'altro, dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 68 del 2022 che reca un'autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 in favore della Commissione tecnica VIA VAS, e fermo

restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio derivanti a regime da specifiche misure di contenimento delle spese dei Ministeri individuate dalla norma. Viene, altresì, previsto che dal 2024 ai componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC i relativi compensi sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento (comma 1, lett. *b*). Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti a consentire di verificare che le novelle disposte dalla norma in esame siano compatibili con il vincolo di neutralità finanziaria già recato dalla disposizione vigente e confermato dalla norma stessa.

ARTICOLO 4-septies

Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, interviene sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, inserendo, nel Capo II del Titolo II, un nuovo articolo 7-bis e demanda a un decreto del Ministero dell'ambiente l'individuazione delle modalità per l'istituzione di un meccanismo⁴ incentivante finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fissa i criteri cui il Ministero stesso deve attenersi.

Per l'individuazione e la descrizione dei criteri si rinvia al dossier del Servizio Studi e al testo della disposizione.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli incentivi di cui ai Capi II e III del Titolo II trovano copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma demanda a un decreto del Ministero dell'ambiente l'individuazione delle modalità per l'istituzione di un meccanismo incentivante finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fissa i criteri cui il Ministero stesso deve attenersi. Alla disposizione, recata da un nuovo articolo *7-bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

⁴ Alternativo a quelli già previsti a legislazione vigente, disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo d. lgs. n.

199, risulta comunque applicabile quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, ai cui sensi gli incentivi ora introdotti trovano copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas. In proposito, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 4-octies

Destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti

Normativa vigente. Il decreto legislativo n. 47 del 2020 attua la nuova disciplina unionale dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. Il decreto, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria (i costi di talune attività svolte a favore dei gestori o degli operatori aerei sono posti a loro carico mediante un sistema di tariffe idonee a coprire il costo effettivo dei servizi resi).

In particolare l'articolo 23 disciplina le aste delle "quote di emissione" (ossia dei diritti ad emettere determinate quantità di biossido di carbonio, che sono oggetto in parte di assegnazione gratuita, in parte – appunto – di assegnazione onerosa mediante messa all'asta). Per quanto interessa ai fini della presente norma, i proventi delle aste, gestite dal GSE, sono versati al GSE medesimo, che li trasferisce su un conto di Tesoreria, e sono quindi versati all'entrata del Bilancio dello Stato per successiva riassegnazione: il 50 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e il 50 per cento ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico.

In questo quadro il comma 8 dell'articolo 23 dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote assegnate al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese) e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente.

All'articolo 23 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

È utile rammentare che il comma 8 sopra menzionato riproduceva un'altra norma che, a suo tempo, aveva inizialmente previsto la destinazione delle quote eccedenti dei proventi delle aste ai due Fondi (articolo 13 del decreto-legge n. 101 del 2019). Si dà conto, nel seguito, dei profili finanziari di interesse, considerato che gli stessi risultano applicabili anche alla normativa ora vigente.

Alla menzionata disposizione del 2019 non sono stati ascritti effetti sui saldi. La relazione tecnica ribadiva che la norma avrebbe destinato ai due neoistituiti Fondi una quota, comunque contingentata entro un valore

massimo, delle maggiori entrate derivanti dalle aste CO₂ in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse. Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo⁵ ha escluso qualunque pregiudizio per la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione carbonica destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in quanto era espressamente stabilito che alla copertura degli oneri si sarebbe provveduto utilizzando la quota assegnata al Ministero dello sviluppo economico e, eventualmente ove necessario, la quota assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, il Governo ha chiarito che la previsione in esame avrebbe trovato applicazione solo quando i proventi delle aste complessivamente superino i 1.000 milioni di euro, che rimaneva ferma la previsione concernente il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, dovendosi dunque ritenere escluso qualunque rischio di compressione della quota del 50 per cento dei proventi delle aste CO₂ destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, novella il comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (vedi sopra).

Ai sensi della norma ora introdotta, a decorrere dall'anno 2025 la quota annua dei proventi delle aste di quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale è incrementata da 150 a 300 milioni (incremento di 150 milioni annui).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione incrementa, di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, la quota annua dei proventi delle aste di quote di emissione dei gas serra eccedenti il valore di 1.000 milioni di euro destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Alla disposizione, non corredata di relazione tecnica, non sono ascritti effetti finanziari. Si rammenta che a precedenti interventi normativi di destinazione delle "quote eccedenti" dei proventi delle aste CO₂ non sono stati ascritti effetti finanziari in considerazione del fatto che si trattava di destinazioni a specifiche finalità di quote di carattere eventuale (ossia utilizzabili solo qualora disponibili), che il Governo aveva rassicurato circa la mancanza di effetti sulla quota di proventi destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e che il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale opera comunque nel limite delle disponibilità. Ciò posto, non si hanno osservazioni

⁵ Nota messa a disposizione della 5^a Commissione nella seduta del 1° ottobre 2019.

da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque utile una conferma del Governo, che l'incremento delle quote eccedenti non comprometta il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

ARTICOLO 5, comma 3-bis

Accesso agli incentivi da parte di impianti a biomasse solide

Le norme, introdotte durante l'esame in Commissione, prevedono che i prezzi minimi garantiti riconosciuti agli impianti alimentati a biomassa ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011 siano riconosciuti anche agli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico, in relazione alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono il riconoscimento di prezzi minimi garantiti a taluni impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico, in relazione alla quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011 prevede che le risorse per l'erogazione di detti incentivi trovino copertura nel gettito delle tariffe dell'energia elettrica.

ARTICOLO 5, commi da 3-ter a 3-quinquies

Misure per la promozione del biometano

La norma, introdotta dalla Commissione di merito, ammette la partecipazione alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, recante "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR", indette dal GSE a partire dal 2024, anche

delle imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto pubblica nelle sue procedure operative il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per le riconversioni degli impianti alimentati a rifiuti organici ed ogni aggiornamento necessario per la partecipazione di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive (comma 5-ter).

Si prevede, altresì, con una modifica all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge n. 57 del 2023 che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale previsto dall'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste (comma 5-*quater*).

Viene infine modificato l'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di prevedere che Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A., che, a tal fine, adegua il proprio statuto, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da esso svolte (comma 5-*quinquies*).

In proposito si evidenzia che il citato articolo 62-*bis* ha previsto l'attribuzione ad Acquirente Unico spa delle attività previste dalla legge n. 640 del 1950. A tal fine è stato previsto che la suddetta società subentrasse nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ENI. Tutti gli oneri anche finanziari della suddetta disposizione sono coperti mediante il contributo posto a carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 145 del 1990 (si tratta, in sintesi, dei soggetti obbligati ad effettuare i controlli). La relazione tecnica affermava quindi che la disposizione non determinava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che i costi derivanti dall'avviamento e dall'espletamento delle attività di Acquirente Unico spa sarebbero stati coperti mediante il contributo imposto ai soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 145 del 1990: soggetti che forniscono gas metano alle stazioni di servizio; soggetti proprietari dei carri bombolai destinati al trasporto del metano; soggetti che acquistano bombole di nuova fabbricazione o che importano bombole.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 3-*quater* reca misure per la promozione del biometano, fra le quali l'applicazione delle agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal decreto legislativo n. 504 del 1994, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari, e l'emendamento che l'ha introdotta non è corredato di relazione tecnica. In proposito si evidenzia che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti finanziari per minor gettito da accise: circa tale punto appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

Non si formulano invece osservazioni con riferimento alle restanti disposizioni.

ARTICOLO 7, comma 4-bis

Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂

Le norme demandano a un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'adozione della regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di condutture per il trasporto di CO₂ al sito di stoccaggio.

Le integrazioni stabiliscono, altresì, che per l'adozione della regola tecnica, nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici⁶ e del Comitato Italiano Gas (CIG), tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 13 del 2023, il citato Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi e degli impianti

⁶ Di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. L'articolo 9, prevede, fra l'altro, che per le attività del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, dei sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e delle soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

Inoltre, per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme prevedono che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e del Comitato Italiano Gas (CIG) per la definizione della regola tecnica sulle reti di trasporto di CO₂ nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione. In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma è assistita da un'apposita clausola di invarianza e che ai componenti del citato Comitato a legislazione vigente non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 8, comma 2-bis

Avvalimento della Guardia costiera da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Le norme – introdotte in sede referente – prevedono che per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari e l'emendamento che l'ha introdotta non era corredato di relazione tecnica.

Al riguardo, appare necessario acquisire da parte del Governo elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la disposizione possa essere attuata in condizioni di invarianza.

ARTICOLO 12-ter

Individuazione della Sogesid quale società *in house* per la transizione ecologica

Normativa vigente. Ai sensi del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente (ossia senza procedure competitive di selezione del contraente) a società *in house* lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi generali fissati dal codice medesimo. A sua volta, il testo unico sulle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016) definisce (articolo 2) le società *in house* quali quelle sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo (o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto), vale a dire la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante.

La norma individua la Sogesid S.p.A.⁷ quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici finalizzati alla piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal PNRR. La Sogesid S.p.A., fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

⁷ Società per azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96

può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni centrali dello Stato per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari (comma 1). Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Si rammenta che la Sogesid è inclusa nell'elenco Istat delle pp. aa., e il suo capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Essa è la società di ingegneria "*in house providing*" del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)⁸

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma individua la Sogesid quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato per il supporto alla realizzazione degli interventi pubblici attuativi della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi inclusi gli interventi previsti dal PNRR; a tal fine la Sogesid può stipulare apposite convenzioni con le predette amministrazioni per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche funzionali agli interventi di cui sono titolari. La disposizione è assistita da una specifica clausola di invarianza finanziaria. In proposito, non si formulano osservazioni considerato che la disposizione ha l'effetto di consentire alle amministrazioni centrali di affidare in via diretta, ossia senza previa procedura di selezione del contraente, alla Sogesid (società inclusa nel perimetro del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze), previa convenzione, l'esecuzione di determinate attività, e ciò nel limite delle risorse disponibili: si tratta dunque di una disposizione di carattere facoltativo, non obbligatorio, cui le amministrazioni centrali potranno dare attuazione al sussistere delle risorse disponibili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 12-*ter* reca una clausola di invarianza, ai sensi della quale dall'attuazione del precedente comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le

⁸ Cfr. <https://www.sogesid.it/index.php/it/chi-siamo/azienda>

amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 14-*bis*

Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo

Le norme rifinanziano il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano⁹ per un importo di 5 milioni di euro per il 2024, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per ulteriori enti. I contributi sono concessi per compensare parzialmente gli oneri sostenuti nel corso del ²⁰²³ in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica¹⁰.

Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani sono individuate le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi.

La proposta emendativa che ha introdotto le modifiche in esame non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono il rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per un importo di 5 milioni di euro per il 2024. In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 14-*bis* provvede agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004¹¹. Al riguardo, si osserva

⁹ Di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205/2017.

¹⁰ Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282/2004.

¹¹ Iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

preliminarmente che il predetto Fondo - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026¹² - presenta per l'anno 2024 una dotazione iniziale di 226.852.684 euro.

In proposito, si segnala che - sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul predetto Fondo al momento risultano disponibili per l'anno 2024 risorse pari ad euro 174.835.050. Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 14-ter

Poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane

Normativa vigente. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016 disciplina i poteri del Commissario unico per gli interventi in materia di acque reflue urbane istituito dal medesimo articolo 2. La disposizione prevede che nei confronti del Commissario unico trovino applicazione le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014¹³ e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014¹⁴. Le richiamate disposizioni, per effetto del suddetto rinvio applicativo, nello specifico, prevedono che:

- (comma 2-ter, dell'articolo 10 del decreto legge n. 91 del 2014) il Commissario unico, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle società di appartenenza, venga collocato in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico. Al Commissario unico, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98, del 2011 (nel limite massimo rispettivamente di 50.000 euro annui per la parte fissa e di 50.000 euro annui per la parte variabile correlata al conseguimento degli obiettivi) che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del

¹² Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2023.

¹³ Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

¹⁴ Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario;

- (comma 4, dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014), per ogni attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Commissario unico possa avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Con riguardo alla determinazione degli oneri derivanti da corrispettivi e incentivi dovuti per attività di progettazione, si rinvia all'applicazione dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e dell'articolo 16 del DPR n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice);
- (comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014) con uno o più decreti interministeriali venga adottato, anche per stralci, e disciplinato il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente, corredato di relativo cronoprogramma, da sottoporre a procedura di monitoraggio disciplinata dalla medesima disposizione;
- (comma 7-bis dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014), il Commissario unico procede senza indugio all'impegno delle relative risorse destinate alla depurazione delle acque (di cui alla delibera CIPE n. 60/2012), con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informa il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e l'Agenzia per la coesione territoriale;
- (comma 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014) la contabilità speciale detenuta dal Commissario unico è alimentata direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dello stesso Commissario, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario.

Il comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'istituzione e la composizione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, competente per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale statali sui progetti compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati nell'allegato I-bis al medesimo decreto, e di quelli comunque connessi alla gestione della risorsa idrica.

La norma modifica l'articolo 2, del decreto legge n. 243 del 2016 disciplinante i poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane

istituito dalla medesima disposizione. In particolare il comma 11 del summenzionato articolo viene sostituito con un nuovo testo, nel quale, nel confermare quanto già previsto nell'assetto vigente circa applicazione al Commissario unico delle previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 (Cfr. *supra*), viene disposto, altresì, che Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione¹⁵, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE (comma 1, lett. a)).

Vengono, inoltre, inseriti i nuovi commi da 11-bis a 11-quater, che in particolare prevedono che:

- ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai relativi procedimenti si applicano tutte le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dalla medesima citata disposizione [comma 1, lett. a), cpv. 11-bis];
- ove gli interventi e le opere rientrano in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza sia sottoposta ad una specifica procedura disciplinata dalla medesima disposizione, in base alla quale, è tra l'altro, prevista la nomina di un commissario *ad acta* (a tal fine può essere nominato il Commissario unico) al quale attribuire, in sostituzione della competente inerte autorità procedente, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altro emolumento comunque denominato [comma 1, lett. b), cpv. 11-ter].

Si evidenzia che la Rete Natura 2000 è uno strumento della politica dell'UE per la conservazione della biodiversità istituita ai sensi delle Dirr. 92/43/CEE e 2009/147/CE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. Lo strumento d'intervento si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di importanza comunitaria (SIC-ZSC) che si affiancano alle Zone di protezione speciale (ZPS) per l'avifauna;

- nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere di intervento può applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, par. 4, della direttiva 92/43/CEE [comma 1, lett. a), cpv. 11-quater]

La richiamata disposizione comunitaria prevede che qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica,

¹⁵ Di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Viene, infine, sostituito con un nuovo testo il comma 1 dell'articolo 99, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 al fine di demandare ad un regolamento governativo¹⁶ la definizione della disciplina relativa a criteri, modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue, laddove il testo vigente della menzionata disposizione, rinvia per l'adozione della medesima disciplina all'emanazione di un decreto ministeriale (comma 2).

L'emendamento approvato dalle Commissioni di merito, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di ridefinire il quadro dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane istituito dalla medesima disposizione. In particolare, viene previsto che il Commissario operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE (comma 1, lett. a)). Inoltre, con specifico riguardo agli interventi rientranti nei siti che costituiscono la rete Natura 2000, viene prevista la nomina di un commissario *ad acta* (per tali funzioni può essere nominato il Commissario unico) al quale attribuire, in caso di inerzia dell'autorità competente, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione esclude espressamente la corresponsione al commissario *ad acta* di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altro emolumento comunque denominato [comma 1, lett. a), cpv. 11-ter].

In proposito, per quanto riguarda i poteri del Commissario unico, appare necessaria una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che, dall'ambito di applicazione della predetta

¹⁶ Da adottare con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.”.

deroga di cui può avvalersi il commissario medesimo nell'esercizio dei suoi poteri, siano comunque esclusi i vincoli di finanza pubblica.

Nulla da osservare in merito al comma 1, lett. a), cpv. 11-ter stante l'espressa esclusione disposta dalla norma della corresponsione di qualsiasi emolumento o rimborso spesa in favore del Commissario *ad acta* di cui si prevede la nomina.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1, lettera b), capoverso 11-ter, ultimo periodo, dell'articolo 1-ter stabilisce che al commissario *ad acta* eventualmente nominato ai sensi del medesimo capoverso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ARTICOLO 14-*quater*

Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana

Le norme – introdotte durante l'esame in sede referente – prevedono la nomina pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della regione siciliana quale Commissario straordinario al fine di assicurare il completamento della rete impiantistica integrata che consenta il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata (comma 1).

Il Commissario, ai sensi del comma 2:

- a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il Piano regionale di gestione dei rifiuti, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione;
- b) approva i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti;
- c) assicura la realizzazione degli impianti mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

La regione può dare supporto al Commissario straordinario con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita

struttura posta alla dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due subcommissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011¹⁷. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato (comma 6).

Per le condotte poste in essere ai sensi delle disposizioni in esame trova applicazione l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2022, che limita l'azione di responsabilità ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta (comma 7).

Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021 – 2027 della regione e con le risorse destinate ad interventi complementari, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima regione. L'accordo per la coesione dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, al finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi. Per la realizzazione degli interventi urgenti è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse prima indicate (commi 8 e 9).

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente della Regione siciliana quale Commissario straordinario al fine di assicurare il completamento della rete impiantistica integrata che consenta il recupero energetico, la riduzione dei movimenti dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute.

Al Commissario sono affidati i seguenti compiti:

¹⁷ L'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 prevede che il compenso dei commissari o sub commissari relativi agli enti dissestati sia composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui.

- a) adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione;
- b) approvazione dei progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti;
- c) realizzazione degli impianti mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

Gli investimenti, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Sicilia e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, eventualmente integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021 – 2027 della regione Sicilia e con le risorse destinate ad interventi complementari, riferibili alla medesima regione. Per la realizzazione degli interventi urgenti è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse prima indicate.

La regione può dare supporto al Commissario straordinario con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze del medesimo Commissario prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due subcommissari.

Al riguardo, si prende atto che le risorse volte al finanziamento degli interventi sono previste come limite di spesa; la norma non individua le annualità di riferimento, in quanto si tratta di utilizzi di risorse: riguardo a tale questione, sarebbe utile acquisire elementi informativi da parte del Governo, anche al fine di valutare la coerenza di tale utilizzo, che riguarda risorse di entità non trascurabile, con gli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente. Riguardo alle risorse individuate a copertura, andrebbe inoltre acquisita conferma che le finalizzazioni previste dalle norme in esame non pregiudichino la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Riguardo alla facoltà per la Regione siciliana di istituire un'apposita struttura eventualmente comprensiva di due sub-commissari, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che detta istituzione si configura come facoltativa e pertanto la Regione potrà darvi esecuzione al sussistere delle necessarie disponibilità.

ARTICOLO 14-*quinquies*

Sottocommissioni e Gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC

Normativa vigente. L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che a decorrere dal 2017, con decreto interministeriale annuale sono definiti i costi di funzionamento, tra l'altro, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui al comma 2-*bis* della medesima disposizione, comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe da applicare ai soggetti proponenti, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto, per lo svolgimento delle attività istruttorie nelle procedure VIA VAS, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale pubblico eventualmente assegnato alla commissione, ai sensi del comma 2-*bis*, del medesimo articolo, restano in carico all'amministrazione di appartenenza (comma 5).

La norma integra il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i cui compiti, funzioni e composizione sono disciplinati dal medesimo comma, possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal Presidente, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione e dei gruppi Istruttori interni (comma 1).

L'emendamento approvato dalle Commissioni di merito, che ha introdotto la norma in esame, non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma integra il comma 2-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i cui compiti, funzioni e composizione sono disciplinati dal medesimo comma, possa essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. Posto che nell'assetto vigente la definizione annuale (con decreto interministeriale) dei costi di funzionamento della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (comprensivi dei compensi dei componenti) viene disposta, in condizioni di neutralità finanziaria, andrebbe acquisita una valutazione del Governo volta a confermare che l'eventuale articolazione organizzativa della

Commissione consentita dalla norma possa essere disposta nel rispetto del suddetto vincolo di neutralità finanziaria. La richiesta appare opportuna anche alla luce delle ulteriori modifiche apportata all'articolo 8 del suddetto decreto legislativo dall'articolo 4-*sexies*, alla cui scheda si rinvia.

ARTICOLO 18-bis

Disposizioni in favore dei territori della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023

Le norme modificano l'articolo 1, comma 560, della legge n. 213 del 2023. Tale norma, nel testo vigente, esenta dall'applicazione dell'IMU, per l'anno 2024 ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervenga prima del 31 dicembre 2024, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nel territorio del comune di Umbertide, colpito dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Il vigente comma 560 stabilisce anche che con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione in esame nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al predetto comma 560 affermava che, sulla base degli elementi informativi (a suo tempo, si intende) disponibili in relazione al numero dei fabbricati ad uso abitativo che risultano inagibili, si stimava una perdita di gettito IMU per l'anno 2024 di 110 mila euro con riferimento al territorio del solo comune di Umbertide.

Le modifiche ora introdotte estendono l'applicazione delle norme sopra descritte ai territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023¹⁸ e del 31 maggio 2023¹⁹: in forza di tali deliberazioni, dunque, gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza sono estesi al territorio dell'intero Comune di Umbertide, e di parti del Comune di Perugia e del Comune di Gubbio.

La relazione tecnica riferita all'emendamento governativo che ha introdotto la disposizione ribadisce che la proposta emendativa mira a comprendere nell'ambito di

¹⁸ La deliberazione dichiara lo stato di emergenza nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia.

¹⁹ Che estende gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 6 aprile 2023 al territorio dell'intero Comune di Umbertide, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio.

applicazione dell'articolo 1, comma 560, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tutti i territori colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023.

In particolare, si tratta dell'intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, già contemplato dall'articolo 1, comma 560, cit., nonché della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione normativa deriva un minore gettito tributario connesso all'esenzione dall'IMU, interamente compensato dai ristori assicurati dallo stesso articolo 1, comma 560, citato, in forza del quale “con decreto del Ministro dell'interno..., sono stabiliti i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2024.”

La relazione tecnica rileva, infatti, che alla luce degli elementi istruttori acquisiti, risulta che gli oneri derivanti dal minor gettito connesso all'esenzione in parola ammontano:

- a 60.000 euro per il Comune di Umbertide;
- a 46.000 euro per il Comune di Perugia;
- a 2.500 euro per il Comune di Gubbio.

Ne deriva la valorizzazione di oneri per 108.500 euro, interamente compensati dalla copertura di 110.000 euro già individuata dall'articolo 1, comma 560 citato, che pertanto risulta idonea a sostenere l'ampliamento dell'esenzione tributaria in parola anche ai rimanenti territori indicati dalle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, intervenendo sull'articolo 1, comma 560, della legge n. 213 del 2023, estendono l'esenzione dall'IMU per il 2024 per i fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 9 marzo 2023, originariamente prevista per il solo Comune di Umbertide, anche a parti dei comuni di Perugia e Gubbio. Alla presente disposizione non sono ascritti effetti finanziari. Si rammenta che al testo previgente del comma 560 erano stati ascritti effetti di minor gettito per 110.000 euro per l'anno 2024, sulla base – come informava la relativa relazione tecnica – degli elementi informativi allora disponibili. La relazione tecnica della presente disposizione, invece, rileva che alla luce degli (ulteriori) elementi istruttori acquisiti l'applicazione dell'esenzione IMU nella nuova, più ampia, area comporta un minor gettito per 108.500 euro, che dunque risulta già compensato nell'ambito della precedente

copertura. In proposito, pertanto, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.